

DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2020

261/2020/R/EEL

**AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1118^a riunione del 7 luglio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge bilancio 2018);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 612/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL e s.m.i (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/EEL e s.m.i;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 553/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 553/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 79/2017/C/EEL (di seguito: deliberazione 79/2017/C/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 712/2018/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 37/2020/R/EEL);

- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2020, 116/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 116/2020/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2020, 149/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 149/2020/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2020, 192/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 192/2020/R/COM);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: TIT);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 ottobre 2019, 412/2019/R/EEL recante "Modifica del processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto e attivazione dei servizi di ultima istanza nel settore elettrico";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 530/2019/R/EEL recante "Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" (di seguito: documento per la consultazione 530/2019/R/EEL);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 27/03/2015, 854 (di seguito: sentenza 854/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, 2182/2016 (di seguito: sentenza 2182/2016);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 612/2013/R/EEL, l'Autorità, dando seguito alle attività previste ai sensi della deliberazione n. 268/07, ha avviato un procedimento volto alla definizione di un Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 268/2015/R/EEL l'Autorità ha adottato il "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" (di seguito: Codice di rete tipo o Codice) che disciplina le condizioni generali del contratto di trasporto praticate delle imprese distributrici verso gli utenti della rete. In particolare, il Codice è intervenuto disciplinando:
 - la tipologia delle garanzie ammesse e la loro quantificazione, prevedendo un'ampia gamma di forme di garanzia, con un dimensionamento a un livello pari alla metà dell'esposizione stimata dell'impresa distributtrice;
 - le modalità di fatturazione del servizio di trasporto e le tempistiche di pagamento delle medesime fatture;

- la disciplina delle garanzie dispone che l'importo che l'utente è tenuto a garantire per poter accedere alla rete è pari alla stima di 3 mesi di erogazione del servizio, con riferimento a ciascun punto di prelievo compreso nel contratto dell'utente calcolato pari alla somma, degli importi fatturati comprensivi dei corrispettivi per il servizio di trasporto, degli oneri generali di sistema, delle ulteriori componenti e delle imposte;
- alcuni utenti del trasporto hanno impugnato avanti il giudice amministrativo dette disposizioni, con particolare riguardo a:
 - la facoltà delle imprese distributrici di richiedere agli utenti del trasporto garanzie a copertura del versamento degli oneri generali di sistema fatturati ai clienti finali;
 - il potere dell'impresa distributtrice di risolvere il contratto in caso di mancato versamento di detti oneri generali;
 - gli obblighi dei venditori in materia di fatturazione e riscossione degli oneri generali di sistema;
- in esito al contenzioso che ne è seguito, il Consiglio di Stato, con sentenza 24 maggio 2016, n. 2182 (di seguito: sentenza 2182/2016) e il Tar Lombardia con sentenze 31 gennaio 2017, nn. 237, 238, 243 e 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017), hanno accolto alcune censure degli operatori, rispettivamente, avverso la deliberazione 612/2013/R/EEL e il Codice. In estrema sintesi, il giudice amministrativo, con le predette pronunce, ha stabilito che:
 - la legge individuerrebbe i soggetti passivi dell'imposizione degli oneri generali di sistema nei clienti finali e non gli utenti del trasporto;
 - sugli utenti graverebbe invece l'obbligo, posto dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99 di riscuotere (direttamente o indirettamente) gli oneri generali dai clienti finali e versarli all'impresa distributtrice;
 - l'Autorità non avrebbe alcun potere di eterointegrare i contratti di trasporto mediante un sistema di garanzie (connesso a clausole risolutive espresse) che trasferisca sull'utente il rischio del mancato incasso delle componenti a copertura degli oneri generali da parte dei clienti finali;
 - tali profili (di gestione del rischio dell'inadempimento del cliente finale) sono rimessi pertanto all'autonomia negoziale delle parti (impresa distributtrice e utente del trasporto);
 - per contro, il potere dell'Autorità di eterointegrare i contratti di trasporto per gli aspetti di cui sopra, sussisterebbe limitatamente agli oneri generali effettivamente incassati dai clienti finali;
- a seguito di dette pronunce del giudice amministrativo l'Autorità, con la deliberazione 109/2017/R/EEL, ha avviato un procedimento volto a riformare la disciplina delle garanzie del Codice di rete in coerenza con quanto previsto dalle sopracitate sentenze definendo al contempo una disciplina transitoria al fine di adeguare l'ammontare delle garanzie che gli utenti del trasporto devono prestare alle imprese distributrici di energia elettrica, prevedendo che queste vengano commisurate a un valore che rappresenti la miglior stima degli oneri generali normalmente riscossi dagli operatori.

CONSIDERATO CHE:

- il Codice di rete tipo dispone che l'utente del trasporto per poter accedere alla rete è tenuto a prestare apposite garanzie all'impresa distributrice; tali garanzie possono essere configurate in due differenti tipologie alternative:
 - garanzie c.d. tradizionali, ovverosia garanzie presentate nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa oppure di deposito cauzionale infruttifero;
 - garanzie c.d. reputazionali, ovverosia garanzie presentate nella forma di *rating* creditizio o di *parent company guarantee* da parte della società controllante dell'utente;
- il Codice di rete dispone infatti che l'accesso alle forme di garanzia c.d. reputazionali è limitato ai soli utenti che si dimostrano regolari nei pagamenti per un periodo di 6 mesi consecutivi; in particolare, l'utente regolare nei pagamenti è l'utente per cui, negli ultimi sei mesi, non sono stati registrati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi;
- il Codice dispone altresì che l'importo da garantire (di seguito anche: *GAR*) in caso di ricorso alle forme di garanzia c.d. tradizionali e alla *parent company guarantee*, è pari alla stima di tre mesi di erogazione del servizio di trasporto per ciascuno dei punti di prelievo contenuti nel proprio contratto; nell'ambito del già menzionato procedimento 109/2017/R/EEL l'Autorità ha ridotto l'importo *GAR* del 5,6% per tener conto della riduzione delle tempistiche di risoluzione contrattuale in caso di inadempimento e la relativa possibilità di attivare i servizi di ultima istanza anche in corso mese nonché di un ulteriore 4,9% limitatamente ai soli oneri generali di sistema per consentire agli utenti di garantire solo con riferimento alle obbligazioni proprie, individuando ex-ante la quota parte di oneri generali di sistema "incassabili" dagli utenti;
- il Codice prevede inoltre che le imprese distributrici siano tenute a verificare periodicamente l'adeguatezza degli ammontari garantiti; in particolare le imprese distributrici sono tenute a:
 - verificare trimestralmente l'adeguatezza delle garanzie fornite dagli utenti, appurando che il valore della garanzia effettivamente prestata corrisponda alla stima di tre mesi di erogazione del servizio; qualora la differenza fra il livello in esito alla stima e il livello delle garanzie effettivamente prestate dall'utente sia superiore del 20%, l'utente del trasporto è tenuto ad adeguare l'importo garantito; mentre qualora tale differenza risulti minore del 20%, l'utente del trasporto ha la facoltà di adeguare le garanzie al nuovo livello richiesto;
 - verificare, alla fine di ciascun semestre dell'anno, la puntualità dei pagamenti di ogni utente e, qualora si riscontri che si siano verificati due o più ritardi nei pagamenti delle fatture relative allo stesso semestre, l'importo *GAR* prestatore dall'utente è maggiorato (cd: GAR^{MAG}) fino al massimo pari alla stima di cinque mesi di erogazione del servizio di trasporto (cd: GAR^{MAX}) per ciascun punto di prelievo contenuto nel contratto dell'utente in modo che l'importo garantito sia dimensionato non solo in base all'esposizione stimata dall'impresa distributrice ma anche in base al profilo dei pagamenti;

- nella verifica della regolarità dei pagamenti, non devono essere tenuti in considerazione i ritardi dovuti a cause non imputabili all'utente, i ritardi relativi ad importi di cui l'utente abbia contestato la correttezza entro 15 giorni dalla data di emissione della fattura senza che l'impresa distributrice abbia fornito una risposta motivata entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione, nonché i ritardi rispetto al cui importo è verificata la condizione $IMP_i * \frac{G_i}{30} < 0.05 * GAR$;
- il Codice di rete dispone inoltre che qualora si verifichi un aumento significativo dei punti di prelievo serviti dall'utente, con conseguente aumento considerevole dell'esposizione dell'impresa distributrice, l'impresa sia tenuta a richiedere all'utente l'adeguamento delle garanzie;
- con riguardo al *rating* creditizio quale forma alternativa di garanzia, il Codice prevede che siano ammessi solamente giudizi di *rating* pubblici (o distribuiti previo abbonamento), emessi da agenzie di *rating* autorizzate e registrate ai sensi del regolamento CE 1060/2009 e iscritte nell'elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* (ESMA); inoltre, sono ammessi solo giudizi di *rating* ad un livello cosiddetto "*investment grade*" (almeno BBB- nelle scale di *rating Standard&Poor's* e *Fitch Ratings* o Baa3 nella scala di *rating Moody's*);
- in tema di fatturazione e pagamenti, il Codice stabilisce che, in caso di mancato pagamento totale o parziale di una fattura da parte dell'utente, l'impresa distributrice, entro sette giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento indicata in fattura, sollecita per iscritto l'utente richiedendo la liquidazione, entro i successivi sette giorni lavorativi, degli ammontari dovuti; qualora, nonostante il sollecito, permanga lo stato di inadempienza dell'utente, l'impresa distributrice diffida per iscritto l'utente medesimo entro sette giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista dal sollecito richiedendo che i corrispettivi dovuti siano corrisposti entro i successivi sette giorni lavorativi;
- allorché l'utente resti inadempiente successivamente alla scadenza della diffida:
 - se l'utente ha prestato garanzia in una delle forme tradizionali o nella forma di *parent company guarantee*, l'impresa distributrice procede all'escussione della garanzia in misura pari all'esposizione effettiva dell'utente; qualora l'escussione non vada a buon fine il contratto di trasporto si risolve; nel caso in cui, invece, l'escussione vada a buon fine, l'utente deve reintegrare le garanzie (da effettuarsi entro quindici giorni lavorativi) pena, in difetto, la risoluzione del contratto di trasporto;
 - se l'utente ha prestato un giudizio di *rating*, il contratto di trasporto si risolve.

CONSIDERATO CHE:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l'11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia. Al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività sul territorio nazionale, con la delibera del 31

gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- a fronte dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e col decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che si è sostituito al primo, è stata prevista l'adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – adottati secondo le procedure previste dai rispettivi decreti-legge (di seguito: dPCM), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell'epidemia da COVID-19, anche mediante limitazione della circolazione delle persone e di sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti delle persone;
- nel contesto dell'emergenza COVID-19, al fine di tutelare diverse esigenze degli utenti del trasporto connesse con la situazione emergenziale, l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 116/2020/R/COM disponendo, tra l'altro, con riferimento alle fatture di trasporto con scadenza nel mese di aprile 2020, specifiche deroghe emergenziali della disciplina del Codice di rete tipo circa:
 - la procedura di inadempimento nei pagamenti degli utenti previste nell'ambito dei contratti di trasporto di energia elettrica;
 - la disciplina di gestione delle garanzie (adeguamento, maggiorazione, presentazione e rinnovo) per le situazioni sia emerse nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera (ma con effetti che si ripercuotono nel periodo emergenziale) sia dovute a cause derivanti dal particolare contesto emergenziale;
- in particolare, con riferimento alla gestione degli inadempimenti nei pagamenti, la deliberazione 116/2020/R/COM ha previsto che, per le fatture di trasporto la cui scadenza di pagamento ricadeva nel mese di aprile 2020, fosse sospeso l'avvio delle procedure di inadempimento qualora gli importi versati fossero almeno pari al 70% degli importi fatturati con riferimento ai soli punti alimentati in bassa tensione; inoltre, con riferimento alle scadenze di pagamento intervenute nel periodo dal 10 al 31 marzo 2020 le procedure di inadempimento di pagamento già in essere sono state estese di 15 giorni lavorativi, in qualsiasi fase esse si trovassero, sempre con riferimento agli ammontari fatturati per i soli punti alimentati in bassa tensione;
- inoltre, la deliberazione 116/2020/R/COM ha previsto che, al ritardo di pagamento che avvenisse nel periodo di vigenza di tale provvedimento, non si applicasse il conteggio dei ritardi di pagamento di cui al punto 2.5, lettera c) del Codice;
- con riferimento alle deroghe alla disciplina delle garanzie previste dal Codice di rete, la deliberazione 116/2020/R/COM ha previsto che:
 - le procedure di gestione degli inadempimenti delle garanzie già in essere alla data di entrata in vigore della delibera fossero estese per ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alle loro scadenze;

- le richieste di rinnovo della garanzia avviate successivamente all'entrata in vigore della delibera fossero estese per un ulteriore mese;
- le richieste di maggiorazione e di presentazione della garanzia avviate nel periodo di vigenza della delibera fossero estese per ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alle loro scadenze;
- con riferimento alla garanzia del *rating* creditizio, sia ammesso il livello di rating immediatamente inferiore al livello minimo tipicamente ammesso dal Codice di rete nei casi di downgrade, qualora il declassamento sia conseguenza delle dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dato il protrarsi dell'emergenza sanitaria, l'Autorità ha deciso di prorogare le misure della deliberazione 116/2020/R/COM sopra richiamate per il mese di maggio con la deliberazione 149/2020/R/COM e per il mese di giugno con la deliberazione 192/2020/R/COM; con quest'ultimo provvedimento, peraltro, è stato previsto che gli importi versati necessari per accedere alla sospensione delle procedure di inadempimento fossero innalzati al 90% degli importi fatturati con riferimento ai soli punti alimentati in bassa tensione in luogo al 70% previsto per le fatture in scadenza nei mesi di aprile e maggio.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 412/2019/R/EEL l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito alla modifica dei processi di risoluzione del contratto di trasporto, finalizzati alla riduzione dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente inadempiente nell'intervallo temporale intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto e il successivo *switching* (o attivazione dei servizi di ultima istanza); in particolare, è stato prospettato di eliminare il periodo di 17 giorni lavorativi disposti per l'efficacia all'avvenuta risoluzione contrattuale disciplinati dal TIMOE;
- con la deliberazione 37/2020/R/EEL, l'Autorità ha confermato gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 412/2019/R/EEL prevedendo, tra l'altro, che, a partire dal giorno 1 gennaio 2021, l'efficacia della risoluzione del contratto di trasporto decorra dalla data della comunicazione dell'impresa distributrice al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII).

CONSIDERATO CHE:

- la Legge bilancio 2018 prevede, all'articolo 1, comma 909, lettera a), punto 3, tra l'altro, che "Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.";

- in ragione delle competenze assegnatele, l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 712/2018/R/COM adottando misure finalizzate a garantire un coordinamento sostanziale della regolazione dell'Autorità con le innovazioni legislative in tema di fatturazione elettronica e nello specifico rivolte ad assicurare che i contenuti dei documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica siano coerenti con i contenuti della fatturazione elettronica e che i due documenti siano univocamente, inequivocabilmente e indissolubilmente collegati;
- tale deliberazione ha disposto che le imprese distributrici di energia elettrica siano tenute ad allegare alla fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio (di seguito: SdI) dell'Agenzia delle Entrate i documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica, di cui all'allegato C della deliberazione 268/2015/R/EEL, cosicché sia garantito un legame univoco, inequivocabile e indissolubile fra la fattura elettronica e i documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica;
- infine, la deliberazione 712/2018/R/COM ha confermato che le innovazioni legislative in tema di fatturazione elettronica non hanno apportato modifiche agli obblighi di messa a disposizione da parte delle imprese distributrici dei documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 530/2019/R/EEL, ha espresso i propri orientamenti in merito all'aggiornamento della disciplina del Codice di rete finalizzati, da un lato, ad aggiornare e completare le disposizioni previste dal Codice e, dall'altro, a un'azione volta alla riduzione del rischio per il sistema e al contempo alla riduzione dell'onerosità del sistema di garanzie;
- in particolare, con riferimento al contenimento dell'esposizione dell'impresa distributtrice, strettamente legata ai tempi di risoluzione dei contratti di trasporto in seguito agli inadempimenti nei pagamenti o nella gestione delle garanzie da parte degli utenti del trasporto, e alla connessa riduzione dell'onerosità del sistema di garanzie, gli orientamenti riguardano:
 - l'eliminazione della procedura di sollecito, sia per la disciplina circa gli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture, sia per la disciplina circa gli inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie;
 - la riduzione del periodo di tempo a disposizione dell'impresa distributtrice per diffidare l'utente inadempiente a 1 giorno lavorativo per le stesse casistiche di cui al precedente alinea;
- poiché gli interventi sopra prospettati, congiuntamente alla modifica del tempo di efficacia di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, di cui alla deliberazione 37/2020/R/EEL, consentono una riduzione dell'esposizione dell'impresa distributtrice corrispondente a un lasso di tempo poco inferiore a 6 (sei) mesi a poco più di quattro mesi di erogazione del servizio, l'Autorità ha rappresentato l'intenzione di:

- ridimensionare l'importo *GAR* a un ammontare pari alla stima di 2 mesi di erogazione del servizio per ciascuno dei punti di prelievo contenuti nel proprio contratto di trasporto, fermo restando la riduzione del 4,9% relativamente ai soli oneri generali di sistema di cui alla deliberazione 109/2017/R/EEL;
- ridurre la dimensione massima della garanzia (GAR^{MAX}) a un importo pari alla stima di quattro mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente;
- in tema di determinazione della regolarità nei pagamenti dell'utente, il documento per la consultazione 530/2019/R/EEL ha previsto che, tra gli altri, debbano essere verificati i seguenti requisiti:
 - la media dei giorni di ritardo nel pagamento (ponderata per le rispettive quantità) non possa essere superiore a 4,5 giorni;
 - il termine ultimo, concesso all'utente del trasporto per provvedere al pagamento di ciascuna fattura, non possa essere superiore a 7 giorni lavorativi;
- in tema di adeguamento periodico delle garanzie c.d. tradizionali e nella forma di *parent company guarantee*, il documento per la consultazione 530/2019/R/EEL ha previsto:
 - di rimodulare la “soglia di tolleranza”, attualmente posta a un livello pari al $\pm 20\%$, individuando tre diverse soglie in funzione dell'ammontare *GAR*:
 - 10% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è superiore a € 10.000.000;
 - 15% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è compreso tra € 1.500.000 e € 10.000.000;
 - 20% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è inferiore a 1.500.000;
 - di prevedere che, nel caso in cui si verifichi un ritardo nel pagamento di una fattura e al contempo la garanzia risulti sottodimensionata, l'impresa distributrice, oltre a mettere in atto tutte le azioni previste dalla regolazione in caso di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture, debba richiedere all'utente del trasporto l'adeguamento della garanzia, anche qualora questa risulti all'interno delle soglie di tolleranza di cui al precedente alinea; l'integrazione della garanzia deve avvenire entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa distributrice;
 - di individuare un valore economico quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie, anche qualora il *GAR* prestato risulti all'interno delle soglie di tolleranza delineate;
- in merito alla garanzia prestata nella forma di *rating* creditizio, l'Autorità ha espresso i seguenti orientamenti:
 - prevedere che, in qualsiasi momento si verifichi un aumento rilevante dei punti serviti, gli utenti che ricorrono al *rating* quale forma di garanzia siano tenuti a fornire un'ulteriore garanzia c.d. tradizionale ammessa dal Codice, limitatamente ai nuovi punti di prelievo acquisiti nel contratto (GAR^{newPOD});

- in particolare, un incremento è ritenuto rilevante, ai fini di cui al precedente alinea, se l'esposizione dell'impresa distributrice aumenta del 10 % su base mensile o del 25% su base trimestrale;
- l'ammontare GAR^{newPOD} da versare è definito in funzione del giudizio di *rating* posseduto dall'utente: deve essere versato interamente dagli utenti che sono in possesso di un giudizio di *rating* al pari a BBB- di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Baa3 di *Moody's Investors Service*, deve essere versato per il 50% dagli utenti con giudizio pari a BBB/BBB+ di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Baa1/Baa2 di *Moody's Investors Service*; non deve invece essere garantito attraverso garanzie in forma tradizionale dagli utenti con un *rating* superiore o uguale ad A- di *Standard&Poor's Corporation*, A-1 di *Fitch Ratings* o A3 di *Moody's Investors Service*;
- l'utente è tenuto a fornire le garanzie tradizionali a copertura dell'ammontare GAR^{newPOD} entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa distributrice;
- qualora l'utente risulti regolare nei pagamenti per un periodo di sei mesi consecutivi, e purché nello stesso lasso di tempo non abbia subito un *downgrade* da parte dell'agenzia emittente il giudizio, può estinguere garanzia c.d. tradizionale consegnata nei termini di cui sopra, e richiedere che anche l'importo GAR^{newPOD} sia garantito per mezzo del *rating* creditizio;
- in merito alla fideiussione assicurativa l'Autorità ha espresso i seguenti orientamenti:
 - disporre che possano essere accettate solamente le fideiussioni assicurative emesse da istituti assicurativi italiani in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, e che detengano un giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, ovvero B+ se emesso da A.M. Best;
 - l'impresa distributrice può richiedere la sostituzione della fideiussione assicurativa qualora emessa da un istituto assicurativo per cui l'Autorità di vigilanza competente abbia decretato il divieto a concludere nuovi contratti o rinnovare quelli già in essere nei casi sia di rilascio di nuove garanzie che di rinnovo di quelle già prestate;
 - ammettere fideiussioni assicurative emesse da istituti assicurativi che, pur non dotati di *rating*, hanno una soglia minima, da definire, di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio.

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute agli uffici dell'Autorità quattordici risposte alla consultazione, di cui dieci da operatori (venditori e distributori) e quattro da associazioni rappresentative degli operatori;

- in generale, la maggioranza dei soggetti che hanno presentato le loro osservazioni condividono sia la finalità che gli orientamenti illustrati dall'Autorità nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL;
- due operatori e un'associazione rappresentativa degli operatori, invece, hanno espresso critiche sull'impostazione generale del documento per la consultazione 530/2019/R/EEL in quanto presuppone l'obbligo, in capo all'utente del trasporto, di corrispondere all'impresa distributrice gli oneri generali di sistema da questa fatturati e non solo quelli effettivamente incassati presso i propri clienti finali;
- secondo questi ultimi soggetti, in particolare, l'intera disciplina del Codice tipo – e tutte le modifiche che l'Autorità intenderebbe ora apportare – non dovrebbe considerare affatto gli oneri generali di sistema nell'ambito delle obbligazioni dell'utente del trasporto, o, al più, dovrebbe considerare detti oneri esclusivamente nella stretta misura di quanto effettivamente incassato dall'utente del trasporto presso il suo cliente; diversamente, secondo i medesimi operatori e la suddetta associazione, l'Autorità si porrebbe in contrasto con le pronunce del giudice amministrativo intervenute su tale materia, in particolare con le sentenze 5619/2017 e 5620/2017, con le quali il Consiglio di Stato avrebbe sancito che quella relativa agli oneri generali di sistema non costituisce un'obbligazione propria dell'utente del trasporto, ma del cliente finale, con la conseguente illegittimità di previsioni che pongano in capo agli utenti garanzie anche per gli oneri sistema, e che prevedano la risoluzione del contratto di trasporto per il mancato versamento degli stessi;
- un tale vincolo, inoltre, sempre secondo i predetti soggetti, troverebbe ulteriore conferma in successive pronunce giurisdizionali (di cui documento per la consultazione 530/2019/R/EEL avrebbe dovuto dare conto): si tratterebbe, in particolare: (i) della sentenza 1570/2019, con cui il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione 109/2017/R/EEL proprio nella parte in cui assume che gli utenti del trasporto abbiano comunque l'obbligo di versare alle imprese distributrici gli oneri generali anche se non incassati; (ii) dell'ordinanza 30804/2019 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avrebbero confermato la piena legittimità degli accertamenti compiuti dal Consiglio di Stato, ribadendo l'illegittimità della regolazione dell'Autorità nella parte in cui attribuiva la potestà ai distributori di risolvere il contratto con i *traders* nell'ipotesi di mancato versamento degli oneri di sistema;
- con riferimento alle predette critiche mosse all'impostazione generale degli interventi prefigurati dal documento per la consultazione 530/2019/R/EEL, è bene subito chiarire che esse sono destituite di ogni fondamento, tralasciando ogni considerazione sulle pronunce richiamate al precedente punto; in particolare la prima pronuncia citata è stata sospesa dal Consiglio di Stato – con ordinanza 4581/2019 – e quindi non produce effetti giuridici, e in disparte altresì il fatto che l'ordinanza 30804/2019 della Corte di Cassazione non si è affatto pronunciata sulla legittimità della regolazione dell'Autorità - essendosi limitata a dichiarare inammissibile il ricorso presentato da un'impresa distributrice avverso le pronunce del Consiglio di Stato, non ritenendone integrati i tassativi e rigorosi presupposti per azionare tale peculiare rimedio giurisdizionale. Ne consegue che le

considerazioni critiche avanzate da alcuni soggetti non possono ritenersi corrette per le ragioni di seguito precisate;

- diversamente da quanto sostenuto dagli utenti del trasporto e dalla loro associazione, il contenzioso che si è formato sul Codice tipo in tema di oneri generali di sistema ha riguardato solo il dimensionamento delle garanzie previste rispetto alle obbligazioni di pagamento degli utenti del trasporto e la connessa disciplina della risoluzione del contratto in caso di inadempimento rispetto a tali obblighi di dimensionamento; sono invece rimaste estranee al contenzioso (e quindi al perimetro delle pronunce) le modalità di esazione degli oneri (che continuano a essere definite dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99, dal TIT e dalle disposizioni del Codice tipo in tema di fatturazione) in base alle quali, da un lato, l'impresa distributrice è tenuta a fatturare gli oneri di sistema come maggiorazione dei corrispettivi di trasporto e, dall'altro lato, l'utente – cui spetta ancora il compito di riscossione presso il cliente finale – resta tenuto a versare l'intero ammontare degli importi a lui fatturati;
- infatti, con le invocate sentenze 5619/2017 e 5620/2017, il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, di annullamento del Codice tipo, con cui il Tar Lombardia:
 - ha aderito all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016, secondo cui – in conseguenza dell'articolo 39 del decreto-legge 83/2012 – l'obbligo di versare gli oneri generali di sistema graverebbe esclusivamente sui clienti finali e, pertanto, l'Autorità difetterebbe di un potere di eterointegrazione dei contratti di trasporto in relazione a tale profilo, chiarendo e precisando che l'assenza di un simile potere di eterointegrazione avrebbe *“esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge”*;
 - ha precisato, conseguentemente, che il potere dell'Autorità di eterointegrare i contratti di trasporto per gli aspetti di cui sopra, sussiste limitatamente agli oneri generali effettivamente incassati dai venditori presso i propri clienti finali; ha quindi negato, per l'effetto, il potere dell'Autorità di prevedere la risoluzione del contratto di trasporto da parte dell'impresa distributrice in caso di mancato versamento, da parte degli utenti, degli oneri di sistema non incassati dai propri clienti;
 - ha tuttavia ritenuto legittima la regolazione dell'Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l'obbligo di fatturare e la responsabilità di riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali (col connesso obbligo di corrispondere il gettito all'impresa distributrice); ciò in quanto, da un lato, *“è soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore”* e, dall'altro lato, *“l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99 stabilisce che gli oneri generali di sistema siano inclusi nel corrispettivo da versarsi da parte degli operatori per l'accesso alla rete. E, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato [nella sentenza 2182/2016], tale disposizione*

pone un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza dell'individuazione degli oneri generali di sistema”;

- le suddette statuizioni del Tar Lombardia, come detto, sono state confermate dal Consiglio di Stato che, attraverso le richiamate sentenze 5619/2017 e 5620/2017, ha anche ribadito che il *decisum* d'annullamento, avverso la deliberazione 268/2015/R/EEL e il Codice tipo, risulta circoscritto all'imposizione di garanzie (e di rischi contrattuali) per obbligazioni che non sono proprie delle imprese di vendita, quali quella di versare gli oneri generali che il venditore non è riuscito a riscuotere presso il proprio cliente finale;
- pertanto, l'Autorità, con la deliberazione 109/2017/R/EEL, nell'avviare un procedimento per l'ottemperanza alle suddette statuizioni, al fine di garantire certezza ai rapporti giuridici, ha adottato una disciplina transitoria – tuttora in essere – in base alla quale, in estrema sintesi:
 - (a) la garanzia dovuta dall'utente, rispetto agli oneri generali di sistema fatturati dall'impresa distributrice, è commisurata a un valore che rappresenti la miglior stima degli oneri generali normalmente riscossi dagli operatori in contesti locali in cui risulta maggiore la morosità dei clienti finali;
 - (b) sono prospettati, a integrazione e completamento della disciplina transitoria, meccanismi volti a riconoscere un'adeguata compensazione agli utenti del trasporto e alle imprese distributrici dell'eventuale mancato incasso delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema oltre il limite del *mediamente incassabile* di cui alla lettera (a) (a decorrere dall'1 gennaio 2016);
- il predetto contesto, in cui l'Autorità ha tentato di realizzare da subito un (primo, ancorché transitorio) equilibrio tra una pluralità di interessi in conflitto tra loro, caratterizzato anche da un elemento di ineludibile complessità (consiste nel fatto che l'Autorità è chiamata a costruire un meccanismo che consenta di dimensionare, in anticipo, una garanzia per un'obbligazione di pagamento di una somma di danaro il cui ammontare dipenderà da quanto, dopo la fatturazione, il venditore riuscirà effettivamente a incassare dai propri clienti) non è oggetto del documento per la consultazione 530/2019/R/EEL, e non può che essere da quest'ultimo presupposto;
- infatti, come detto sopra, il documento per la consultazione 530/2019/R/EEL si limita a prospettare – con le finalità sopra richiamate – interventi manutentivi della vigente regolazione del servizio di trasporto, regolazione di cui fa parte anche l'attuale disciplina transitoria introdotta dalla citata deliberazione 109/2017/R/EEL; gli interventi posti in consultazione, pertanto, non intendono – né possono – modificare l'assetto delle disposizioni attualmente vigenti in tema di dimensionamento delle garanzie rispetto agli oneri generali di sistema (e delle connesse previsioni in tema di incapienza delle stesse e di risoluzione del contratto); ciò in quanto, evidentemente, tali aspetti saranno affrontati in via definitiva col provvedimento che sarà adottato in esito al procedimento avviato con la citata deliberazione 109/2017/R/EEL;
- a quest'ultimo riguardo, non pare inutile ricordare che, nell'ambito di tale procedimento, esteso dalla deliberazione 430/2018/R/EEL, l'Autorità ha anche istituito un apposito tavolo tecnico al fine di realizzare la massima partecipazione

dei soggetti portatori dei diversi interessi in conflitto (imprese distributrici, utenti del trasporto, clienti finali); sono pertanto in corso i necessari approfondimenti in esito ai quali, soltanto, l'Autorità potrà definire le misure con cui dare ottemperanza, in via definitiva (e quindi in sostituzione di quelle transitorie attualmente vigenti), alle richiamate sentenze del giudice amministrativo in tema di oneri generali di sistema.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento, più in particolare, ai diversi orientamenti delineati nel citato documento per la consultazione 530/2019/R/EEL, sono state espresse le seguenti considerazioni in merito ad alcuni aspetti di dettaglio:
 - con riferimento all'eliminazione della procedura di sollecito:
 - è osservabile una generale condivisione dal momento che sei operatori e due associazioni rappresentative degli operatori condividono gli orientamenti dell'Autorità, anche se un operatore ritiene che debba essere lasciata alle singole imprese distributrici la facoltà di ricorrere alla procedura di sollecito;
 - tra coloro che non condividono tale orientamento, un operatore ha evidenziato che la presenza di soggetti terzi (i fideiussori) rende talvolta indipendente dalla volontà dei venditori il tempestivo adempimento di questi ultimi nell'adeguamento delle garanzie e per questo ritiene che l'eliminazione della procedura di sollecito non debba essere estesa anche alla disciplina della gestione delle garanzie;
 - con riferimento alla riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributtrice per diffidare l'utente del trasporto in conseguenza di un suo inadempimento:
 - in generale, nelle osservazioni si osserva una generale condivisione degli orientamenti espressi dall'Autorità da parte degli operatori, purché siano individuate tempistiche meno stringenti, cosicché le imprese distributrici abbiano a disposizione il tempo congruo per accertare l'avvenuto pagamento da parte dell'utente: gli operatori ritengono congruo un periodo per l'invio della diffida tra i 3 e i 5 giorni lavorativi, eventualmente con una riduzione graduale;
 - un'associazione ritiene inoltre che, qualora i tempi per la diffida vengano, come auspicato, dilatati rispetto agli orientamenti espressi dall'Autorità nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL, l'Autorità debba comunque considerare di non rideterminare l'importo GAR rispetto alla dilatazione temporale auspicata, ma mantenere l'importo GAR in linea con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL, ovvero pari alla stima di 2 mesi di erogazione del servizio;
 - un utente e un'associazione ritengono altresì necessario rivedere anche il periodo di tempo a disposizione degli utenti del trasporto per contestare la

correttezza delle fatture, attualmente pari a quindici giorni solari successivi alla data di emissione, al fine di tenere in considerazione le tempistiche del SdI per la pubblicazione della fattura;

- con riferimento alla condizione per verificare la regolarità nei pagamenti:
 - nelle osservazioni si denota una condivisione solo parziale degli orientamenti dell’Autorità: infatti, alcuni operatori ritengono che la nuova formulazione debba essere applicata con riferimento alle sole fatture di ciclo, poiché la gestione delle tipologie di fatture diverse da quella di ciclo, in quanto non standardizzate, potrebbe risultare troppo complessa e ritengono inoltre che l’unica condizione per la valutazione dei ritardi nei pagamenti debba essere quella per cui la media dei giorni di ritardo nel pagamento (ponderata per le rispettive quantità) non possa essere superiore a 4,5 giorni: essi ritengono che l’orientamento descritto nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL, nella parte in cui dispone che il termine ultimo per provvedere al pagamento di ciascuna fattura non possa essere superiore a 7 giorni lavorativi, risulti di difficile applicazione poiché il processo di controllo sulle singole fatture potrebbe risultare troppo complesso, in special maniera per fatture relative ad importi di piccole dimensioni; in particolare, 2 operatori e 2 associazioni propongono che, per l’applicazione della seconda condizione, venga o identificato un parametro che permetta di tenere in considerazione solamente i ritardi relativi a fatture che superano un certo importo, o che l’impresa distributrice consideri nel computo del ritardo il 98% delle fatture emesse verso ciascun utente;
 - un’associazione ritiene inoltre che la nuova formulazione per la verifica della regolarità dei pagamenti debba essere applicata con esclusivo riferimento ai soli c.d. oneri di rete, senza quindi considerare anche gli importi relativi agli oneri generali di sistema;
 - un operatore e due associazioni auspicano, al fine di migliorare la gestione dei pagamenti, un potenziamento delle comunicazioni tra imprese distributrici e utenti del trasporto; in particolare, auspicano che le imprese distributrici si dotino dei mezzi per la messa a disposizione dei dettagli delle fatture, così da consentire una efficiente gestione dei pagamenti da parte degli utenti del trasporto e che allo stesso tempo esse debbano essere tenute a mettere a disposizione degli utenti un report mensile con i dati di riepilogo relativi alle fatture emesse e la relativa data di scadenza;
- le osservazioni pervenute denotano una parziale condivisione degli orientamenti circa la revisione della “soglia di tolleranza” per l’adeguamento del GAR e dell’articolazione di questa in tre diversi livelli in funzione dell’entità del GAR; in particolare:
 - tra coloro che non condividono il suddetto orientamento, quattro operatori e due associazioni auspicano che non venga modificata la soglia attuale del 20%, in quanto, poiché gli utenti del trasporto si interfacciano con una molteplicità di imprese distributrici, l’abbassamento della soglia potrebbe

- comportare un aumento dell'onere amministrativo in capo agli utenti stessi;
- inoltre, le due stesse associazioni specificano che sarebbe opportuna anche l'individuazione di tempistiche celeri, qualora l'utente debba adeguare in riduzione le garanzie prestate;
- relativamente all'adeguamento della garanzia, qualora si verifichi un ritardo nel pagamento di una fattura da parte di un utente e al contempo la garanzia risulti sottodimensionata, foss'anche entro i limiti della sopra citata "soglia di tolleranza":
 - dalle osservazioni pervenute emerge una generale condivisione degli orientamenti dell'Autorità, anche se alcuni operatori, pur condividendo la finalità perseguita, auspicano tempi di adeguamento delle garanzie più ampi rispetto a quelli prospettati nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL;
 - alcuni operatori ritengono, inoltre, che tale procedura non sia da applicare a tutti i ritardi: un operatore ritiene, in particolare, che essa debba essere applicata solamente per i ritardi valutati come tali secondo la nuova modalità di individuazione dei ritardi nei pagamenti, mentre due operatori e due associazioni ritengono che l'adeguamento debba avvenire non con riferimento al ritardo di una singola fattura, ma di importo superiore a una certa soglia compresa tra il 5 e 10% del GAR; a quest'ultimo riguardo, si sostiene che anche un operatore diligente potrebbe trovarsi nella condizione di essere inadempiente rispetto una singola fattura per motivi estranei alla sua volontà;
 - un solo operatore critica l'orientamento dell'Autorità ritenendolo troppo complesso dal punto di vista gestionale, anche nel caso di ritardo nel pagamento di una sola fattura;
- con riferimento alla possibilità di introdurre e individuare un valore economico minimo (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie, anche qualora il GAR risulti all'interno della soglia di tolleranza:
 - in generale i soggetti che hanno risposto alla consultazione non condividono tale orientamento poiché comporterebbe un'eccessiva complessità amministrativa per gli utenti, e anche coloro che condividono auspicano tuttavia che tutti gli adeguamenti delle garanzie prospettati nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL non implicino complessivamente un ricorso troppo frequente all'adeguamento delle garanzie;
- in merito agli orientamenti relativi al rafforzamento della disciplina del giudizio di *rating*, e in particolare alla previsione per cui gli utenti che ricorrono al *rating* siano tenuti a fornire garanzia in una delle forme c.d. tradizionali per i nuovi punti di prelievo nel contratto (GAR^{newPOD}), qualora il valore del GAR subisca un incremento del 10% su base mensile o del 25% su base trimestrale:

- in generale sono condivisi gli orientamenti dell'Autorità; infatti, cinque operatori e due associazioni condividono gli orientamenti dell'Autorità anche se fra questi un operatore e un'associazione auspicano che l'Autorità limiti l'accesso alle garanzie c.d. reputazionali ai soli utenti in possesso di giudizio di *rating* emesso dalle agenzie *Standard & Poor's*, *Fitch Ratings* e *Moody's*, mentre un utente ritiene che sia sufficiente il controllo mensile e conseguentemente ritenendo non necessario la soglia su base trimestrale;
- due utenti e un'associazione non condividono affatto gli orientamenti dell'Autorità; in particolare, un utente ritiene che la condizione di regolarità dei pagamenti, per come già prevista dal Codice vigente per mantenere il diritto a prestare garanzie in una delle forme c.d. reputazionali, sia già sufficiente a tutelare il sistema; qualora l'Autorità ritenga che l'aumento dei punti serviti comporti un maggior rischio, sarebbe più idoneo prevedere che l'intero ammontare da garantire sia garantito per mezzo di garanzie c.d. tradizionali in luogo di un sistema di garanzie composto da un mix di garanzie reputazionali e garanzie c.d. tradizionali; un utente e un'associazione ritengono che una crescita dovuta a *switching* massivi, se avvenuti in piena regolarità, non dovrebbe essere motivo di penalizzazione;
- con riferimento alla previsione per cui l'ammontare GAR^{newPOD} da garantire per mezzo di garanzie c.d. tradizionali è funzione del livello di *rating* detenuto dall'utente:
 - in generale, i soggetti che hanno risposto alla consultazione condividono gli orientamenti dell'Autorità, anche se alcuni operatori auspicano che venga riconsiderato il versamento della garanzia in funzione della classe di *rating* detenuta dall'utente: un operatore ritiene che, al fine di ridurre la complessità gestionale, sarebbe opportuno che i soli operatori in possesso di giudizio di *rating* creditizio pari o inferiore a BBB/BBB+ di *Standard & Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Baa1/Baa2 di *Moody's* siano tenuti a garantire l'intero ammontare GAR^{newPOD} tramite garanzie c.d. tradizionali, e ne siano, invece, esentati gli operatori con giudizio di *rating* superiore, mentre un utente e un'associazione ritengono che l'ammontare GAR^{newPOD} debba essere versato indipendentemente dal livello di *rating* detenuto dall'utente poiché la differenziazione delineata dal documento per la consultazione 530/2019/R/EEL potrebbe risultare discriminatoria verso i soggetti con giudizio di *rating* più basso, pregiudicandone le opportunità di crescita;
- con riferimento al periodo di 6 mesi, decorso il quale non è più necessario il ricorso a garanzie c.d. tradizionali relativamente all'ammontare GAR^{newPOD} , (qualora l'utente si sia dimostrato regolare nei pagamenti e non abbia subito nel frattempo un *downgrade*), emerge una parziale condivisione: infatti, alcuni utenti ritengono necessario un periodo più lungo; in particolare, un operatore e un'associazione ritengono opportuno prevedere un periodo di 12

- mesi funzionale a garantire il tempo necessario per rivedere l'idoneità del giudizio da parte dell'agenzia di *rating*;
- sull'introduzione di una procedura standard che l'impresa distributrice può seguire qualora la fideiussione assicurativa sia in una situazione tale per cui possa verificarsi la mancata liquidazione dei premi sottoscritti:
 - o otto operatori e tre associazioni condividono gli orientamenti dell'Autorità, anche se un operatore ritiene che qualora l'utente non sia in grado di provvedere alla sostituzione entro i termini della diffida, l'utente debba poter disporre di ulteriori 7 giorni lavorativi prima che il distributore proceda alla risoluzione del contratto di trasporto; un altro operatore chiede, invece, che sia data alle imprese distributrici la facoltà di non accettare garanzie che prevedano condizioni limitative dell'operatività della polizza, mentre un ulteriore operatore ritiene preferibile l'eliminazione *tout court* di tale tipologia di garanzia;
 - con riferimento alla limitazione delle fideiussioni assicurative ammesse (devono essere emesse solo da istituti assicurativi italiani in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, e che detengano un giudizio di rating creditizio di livello *investment grade* ed emesso da *Standard & Poor's Corporation* e *Fitch Ratings*, *Moody's* o *AM Best*): sei operatori e quattro associazioni condividono gli orientamenti dell'Autorità, anche se un operatore auspica che gli utenti possano avvalersi di istituti assicurativi con *rating* emesso anche da agenzie diverse da quelle indicate dall'Autorità;
 - con riferimento all'ammissione al rilascio di fideiussioni assicurative anche relative a istituti non dotati di *rating* ma con una soglia minima di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio:
 - o gli operatori condividono solo parzialmente gli orientamenti dell'Autorità; in particolare quattro operatori e due associazioni non condividono gli orientamenti del documento per la consultazione 530/2019/R/EEL ritenendo che un livello minimo di raccolta non sia una tutela sufficiente per il distributore verso il rischio di insolvenza;
 - o un utente inoltre auspica che l'Autorità, vista la limitazione dello strumento della fideiussione assicurativa proposta in fase di consultazione, consideri l'ammissione di garanzie emesse da intermediari finanziari regolarmente autorizzati a emettere fideiussioni e iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106, Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993);
 - con riferimento infine all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento del Codice di rete, indicata nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL pari a 2 mesi dalla data di emanazione del provvedimento, in generale i soggetti ritengono necessario prevedere un periodo superiore rispetto i 2 mesi prospettati nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL: in particolare gli operatori indicano un periodo che varia da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi;

- nel corso della consultazione è emersa anche la necessità che ogni utente del trasporto indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a disposizione delle imprese distributrici e a cui far pervenire tutte le comunicazioni circa la gestione dei pagamenti e delle garanzie.

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- in tema di contenimento dell'esposizione delle imprese distributrici e riduzione dell'onerosità del sistema di garanzie:
 - confermare gli orientamenti delineati nell'ambito nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL eliminando la procedura di sollecito; poiché il Codice stabilisce termini precisi per l'emissione e il pagamento delle fatture, non v'è una reale necessità di sollecitare gli utenti all'adempimento di obblighi chiari e univocamente prestabiliti, poiché al riguardo è sufficiente per l'impresa distributtrice procedere alla diffida nei confronti dell'utente nel momento in cui viene riscontrato l'inadempimento di quest'ultimo;
 - a integrazione dell'eliminazione del sollecito, in relazione alla procedura di diffida, ridurre il tempo a disposizione dell'impresa distributtrice per diffidare l'utente a un tempo di 4 giorni lavorativi; infatti, anche alla luce delle osservazioni pervenute, appare congruo dilatare le tempistiche precedentemente delineate nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL in modo tale che le imprese distributrici abbiano a disposizione un periodo sufficiente a garantire la corretta gestione e la verifica dei pagamenti;
 - ridimensionare l'importo GAR a un ammontare pari alla stima di 2 mesi di erogazione del servizio per ciascuno dei punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto, diminuito del 4,9% con riferimento ai soli oneri generali di sistema; il Codice già fissava il livello di garanzie da prestare GAR a un livello pari a circa metà dell'esposizione dell'impresa distributtrice, e poiché l'esposizione che si viene a configurare in conseguenza delle misure di cui ai precedenti alinea è pari a circa 4 mesi, secondo la stessa logica, appare corretto che il GAR sia dimensionato su un periodo pari a 2 mesi di erogazione del servizio;
 - in coerenza con le disposizioni descritte nel precedente alinea, ridurre la dimensione massima della garanzia GAR^{MAX} ad un importo pari alla stima di 4 mesi di erogazione del servizio per tutti i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente;
- con riferimento alla condizione di regolarità dei pagamenti, prevedere che non siano considerati esclusivamente tutti quei ritardi tali per cui la media dei giorni di ritardo nel pagamento (ponderata per le rispettive quantità) non è superiore a 4,5 giorni, con riferimento alle sole fatture di ciclo e di rettifica; si è in tal modo inteso, in coerenza con alcune osservazioni alla consultazione limitare la verifica alle sole fatture collegate ai tracciati già oggetto di definizione del contenuto standard e delle regole di compilazione, in modo da garantire eguale applicazione della formula indipendentemente dall'impresa distributtrice che è tenuta a applicarla;

- eliminare la condizione per il ritardo del pagamento con riferimento alla singola fattura; infatti, tale condizione, come correttamente rilevato dalle osservazioni pervenute, potrebbe risultare troppo stringente per gli utenti, i quali potrebbero risultare inadempienti per motivi di carattere tecnico estranei alla loro volontà;
- in relazione all'adeguamento periodico delle garanzie in forma tradizionale e della *parent company guarantee*:
 - confermare gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL rimodulando le soglie di tolleranza per l'adeguamento in incremento delle garanzie in funzione dell'ammontare GAR come segue:
 - 10% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare GAR è superiore a € 10.000.000;
 - 15% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare GAR è compreso tra € 1.500.000 e € 10.000.000;
 - 20% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare GAR è inferiore a 1.500.000.

Si ritiene, infatti, che tale misura garantisca una maggiore tutela al sistema nel suo complesso, in quanto il valore delle garanzie prestate risulta maggiormente allineato rispetto all'esposizione effettiva;

 - confermare, anche alla luce della generale condivisione emersa, che l'impresa distributrice richieda all'utente del trasporto l'adeguamento della garanzia, qualora si verifichi un suo ritardo nel pagamento di una fattura e al contempo la garanzia risulti sottodimensionata, anche se il sottodimensionamento della stessa ricade all'interno delle soglie di tolleranza previste;
 - prevedere che l'utente sia tenuto ad adempiere al reintegro della garanzia di cui al precedente alinea entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa distributrice, fermo restando la possibilità, qualora il suo adeguamento comporti tempi maggiori di quelli richiesti, di sopperirvi prestando analoga garanzia mediante bonifico bancario, il cui importo verrà restituito, senza interessi, non appena l'utente avrà provveduto agli adempimenti di competenza; infatti, in linea con le osservazioni pervenute, si ritiene che 7 giorni lavorativi ai fini dell'adeguamento delle garanzie possano rivelarsi insufficienti per gli utenti per reperire dagli istituti emittenti una garanzia in forma c.d. tradizionale;
 - non introdurre alcun valore economico minimo quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della "soglia di tolleranza"; ciò in quanto una tale disposizione potrebbe comportare un ricorso troppo frequente all'adeguamento delle garanzie nonché un aumento degli oneri collegati alla gestione delle garanzie sia per gli utenti che per le imprese distributrici;
- in merito alle garanzie c.d. reputazionali, prevedere che:
 - l'impresa distributrice richieda all'utente che utilizzi il *rating* come garanzia la presentazione di una garanzia in forma tradizionale qualora si verifichi un aumento rilevante dei punti serviti, limitatamente ai nuovi punti di prelievo nel contratto (GAR^{newPOD}); il giudizio di *rating*, basandosi principalmente su

accadimenti passati, potrebbe non tenere in considerazione un recente aumento dei punti serviti e si ritiene pertanto opportuno che il corrispondente rischio di inadempimento relativo agli ammontari di cui verrà a essere incrementata la dimensione delle precedenti obbligazioni di pagamento, sia meglio tutelato mediante il ricorso, ancorché temporaneo, alle garanzie c.d. tradizionali; inoltre, date le osservazioni pervenute, e contrariamente a quanto delineato nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL, si ritiene opportuno estendere l'obbligo di versare interamente l'ammontare GAR^{newPOD} a tutti gli utenti che prestano il *rating* come garanzia, indipendentemente dal relativo livello detenuto; ciò anche al fine di evitare la creazione di un possibile vantaggio per gli utenti con un livello di *rating* più elevato;

- un incremento sia da ritenersi rilevante se il valore del GAR di un utente aumenta in un singolo mese di un ammontare pari almeno alla metà della rispettiva “soglia di tolleranza”, come precedentemente definita;
- in seguito alla costituzione della garanzia tradizionale, qualora l'utente risulti regolare nei pagamenti per un periodo di 6 mesi consecutivi e negli stessi 6 mesi non abbia subito un *downgrade* da parte dell'agenzia emittente il giudizio, può estinguere la garanzia tradizionale fornita e richiedere che anche l'importo GAR^{newPOD} venga garantito attraverso il giudizio di *rating* creditizio; si è ritenuto in tal modo di confermare gli orientamenti consultati, senza accogliere la richiesta di prevedere un periodo di tempo più lungo di 6 mesi per estinguere la garanzia, poiché la disciplina relativa all'ammontare GAR^{newPOD} , riferendosi a punti di nuova acquisizione, è equiparabile alla disciplina del Codice relativa ai contratti di nuova sottoscrizione per i quali è previsto un periodo di 6 mesi, decorsi i quali, qualora l'utente si sia dimostrato virtuoso nei pagamenti, può accedere alle garanzie reputazionali;
- in merito alla garanzia tradizionale della fideiussione assicurativa, confermare l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL; conseguentemente:
 - data la maggior sicurezza per il sistema, ammettere solamente le fideiussioni assicurative emesse da istituti assicurativi italiani in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, e che detengano un giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da A.M. Best;
 - riconoscere all'impresa distributrice il diritto di richiedere all'utente la sostituzione della fideiussione assicurativa, qualora l'Autorità di vigilanza competente abbia decretato per l'istituto assicurativo il divieto a concludere nuovi contratti o rinnovare quelli già in essere;
 - assegnare all'utente un termine di 15 giorni lavorativi per sostituire la garanzia, decorso inutilmente il successivo termine previsto dalla diffida il contratto di trasporto si risolve; si ritiene infatti, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni partecipanti alla consultazione, che il termine di 15 giorni

- lavorativi, a cui in caso di inadempimento si sommano le tempistiche necessarie per la procedura di diffida, garantisca un tempo sufficiente per la sostituzione della garanzia;
- escludere fidejussioni assicurative emesse da istituti assicurativi non dotati di *rating*; ciò in quanto, come rilevato da alcune osservazioni pervenute, l'ammontare di premi assicurativi raccolti nell'ultimo biennio non appare esse una tutela per il sistema contro il rischio insolvenze;
 - da ultimo, al fine di migliorare l'operatività e minimizzare il rischio di inadempimento legato alla mancata ricezione delle comunicazioni, prevedere che gli utenti, al momento della stipula del contratto di trasporto, mettano a disposizione delle imprese distributrici un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui far pervenire tutte le comunicazioni circa la gestione dei pagamenti e delle garanzie;
 - al fine di agevolare l'operatività della gestione del complesso delle fatture, prevedere che sia dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia affinché sia valutata l'opportunità di introdurre uno specifico report contenente l'elenco delle fatture emesse, la relativa data di scadenza e i termini di pagamento che l'impresa distributtrice è tenuta a mettere mensilmente a disposizione a ogni utente;
 - aggiornare il Codice di rete tipo, al fine di adeguarne la terminologia alla nuova disciplina della fatturazione elettronica anche al fine di semplificarne e agevolarne leggibilità e comprensione;
 - correggere alcuni errori formali, anche conseguenti ad aggiornamenti dei testi regolatori intervenuti, presenti nel Codice di rete tipo al fine di addivenire a una migliore leggibilità complessiva;
 - le modifiche previste dalla presente deliberazione trovino applicazione per quanto attiene alla disciplina delle garanzie contrattuali a partire dal mese di gennaio 2021 e per quanto attiene alla disciplina degli inadempimenti nei pagamenti con riferimento alle fatture di trasporto aventi scadenza nel mese gennaio 2021

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche agli allegati A, B e C alla deliberazione 268/2015/R/EEL

1.1 L'allegato A "GLOSSARIO" è modificato come di seguito riportato:

a) la definizione di "**Autorità**" è sostituita con la seguente definizione:

"Autorità: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita ai sensi della legge n. 481/95.";

- b) alla definizione di **Quota fissa**, dopo le parole “del servizio di trasmissione, distribuzione o misura” sono aggiunte le seguenti parole “e delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico”;
- c) alla definizione di **Quota energia**, dopo le parole “del servizio di trasmissione, distribuzione o misura” sono aggiunte le seguenti parole “e delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico”;
- d) alla definizione di **Quota potenza**, dopo le parole “del servizio di trasmissione, distribuzione o misura” sono aggiunte le seguenti parole “e delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico”;
- e) dopo la definizione di **Corrispettivo CTS** è aggiunta la seguente definizione:

“Documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto dell’energia elettrica: sono i documenti regolatori dell’energia elettrica collegati alla fattura che l’impresa distributrice genera in relazione al servizio di trasporto e alle diverse prestazioni erogate o corrispettivi applicati all’utente ad altro titolo come definiti all’Allegato C.”;
- f) dopo la definizione di **Quota energia reattiva** è aggiunta la seguente definizione:

“Sistema di Interscambio (SdI): è, la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l’Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015).”;
- g) alla definizione di **Switching**, le parole “ARG/elt 42/08.” sono sostituite con le parole “487/2015/R/EEL.”;
- h) alla definizione di **Utente regolare nei pagamenti**, dopo le parole “prevista dalle fatture” sono inserite le parole “di ciclo e di rettifica”;
- i) la definizione di “**Deliberazione ARG/elt 42/08**” è sostituita con la seguente definizione:

“Deliberazione 487/2015/R/EEL: è la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015 487/2015/R/EEL, e sue successive modifiche e integrazioni recante “*Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico*”.”;
- j) la definizione di “**Deliberazione 65/2012/R/EEL**” è eliminata;
- k) la definizione di “**Testo Integrato della Qualità Elettrica (TIQE)**” è sostituita con la seguente definizione:

“Testo Integrato della Qualità Elettrica (TIQE): è il *“Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2016-2023”.*”;

- l) la definizione di **“Testo Integrato del Trasporto (TIT)”** è sostituita con la seguente definizione:

“Testo Integrato del Trasporto (TIT): è il *“Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) (2020-2023)”.*”;

- m) la definizione di **“Testo Integrato Misura (TIME)”** è sostituita con la seguente definizione:

“Testo Integrato Misura (TIME): è il *“Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dell’attività di misura dell’energia elettrica (TIME) (2020-2023)”.*”.

1.2 L’Allegato B “GARANZIE” è modificato come di seguito riportato:

- a) al paragrafo 1.2 le parole “o un canale di comunicazione che fornisca all’impresa distributrice e all’utente idonea documentazione elettronica attestante, in modo sicuro e non modificabile, l’invio e l’avvenuta consegna” sono sostituite con le parole “esplicitamente riportato dall’utente in sede di stipula del contratto di trasporto o successivamente aggiornato dall’utente”;
- b) al paragrafo 2.2:
- alla lettera a. sono eliminate le parole “o assicurativa” e le parole “o assicurativo”;
 - dopo la lettera a. è inserita la seguente lettera abis.:

“abis. fideiussione assicurativa emessa da istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge e in possesso di giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor’s Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody’s Investors Service*, ovvero B+ se emesso da A.M. Best;”;
- c) al paragrafo 2.3 le parole “lettera a.” sono sostituite con le parole “lettere a. e abis.”;
- d) dopo il paragrafo 2.3 sono inseriti i seguenti paragrafi 2.3bis e 2.3ter:
- “2.3bis Ai fini della presentazione della fideiussione di cui al paragrafo 2.2, lettera abis., l’utente presenta all’impresa distributrice una attestazione relativa a:
- i riferimenti completi dell’agenzia che ha emesso il giudizio di *rating*;

- b. il livello di *rating* detenuto dall'istituto assicurativo;
- c. le modalità della pubblicazione del giudizio di *rating* da parte dell'agenzia.

2.3ter L'utente è tenuto a comunicare all'impresa distributrice entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal suo verificarsi:

- a. l'eventuale variazione del giudizio di *rating* detenuto dall'istituto assicurativo emittente la fideiussione a un livello inferiore rispetto a quelli indicati al paragrafo 2.2, lettera abis.;
- b. l'eventuale venir meno di uno dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 lettera abis.;
- c. l'eventuale revoca, da parte dell'Autorità competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa dell'istituto assicurativo emittente la fideiussione o se la stessa Autorità competente abbia stabilito, per il medesimo istituto, il divieto a concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti.”;

e) al paragrafo 2.4 sono eliminate le parole “lettere a e b,”

f) al paragrafo 2.5, lettera c.:

i. la condizione è sostituita con la seguente:

$$“ \frac{\sum_{i=1}^F IMP_i * G_i}{\sum_{i=1}^F IMP_i} \leq 4,5$$

dove:

- IMP_i è l'importo della i -esima fattura collegata a un documento regolatorio di ciclo e di rettifica trasmessa al SdI nel mese;
- F è il numero delle fatture trasmesse al SdI nel mese;
- G_i è il numero di giorni di ritardo di pagamento della i -esima fattura; i pagamenti effettuati entro la scadenza indicata in fattura sono considerati pagamenti senza ritardo, pertanto, in tali casi, il numero di giorni di ritardo assume valore zero.”;

ii. dopo le parole “inferiori a due” sono inserite le parole “nei 6 (sei) mesi precedenti”;

iii. sono eliminate le parole “A tal fine l'utente adempie a quanto previsto ai paragrafi 4.2 e 4.3”;

g) al sottotitolo successivo al paragrafo 2.5 è espunta la parola “periodico”;

h) al paragrafo 2.6:

i. è espunta la parola “periodico”;

- ii. le parole “del paragrafo 2.4, lettera b (*parent company guarantee*)” sono sostituite con le parole “del paragrafo 2.4 (giudizio di *rating* creditizio e *parent company guarantee*)”;
- i) al paragrafo 2.7 le parole “pari alla stima di tre (3) mesi di erogazione del servizio” sono sostituite con le parole “è pari alla stima di 2 (due) mesi di erogazione del servizio”;
- j) al paragrafo 2.8:
 - i. le parole “nel secondo, nel terzo e nel quarto mese precedente” sono sostituite con le parole “nel secondo e nel terzo mese precedente”;
 - ii. le parole “fattura relativa” sono sostituite con le parole “fattura collegata a un documento regolatorio relativo”;
- k) al paragrafo 2.11:
 - i. le parole “primi tre (3) mesi di” sono sostituite con le parole “primi 2 (due) mesi di”;
 - ii. il periodo “Qualora in sede di verifica, rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il livello risultante sia superiore almeno del 20%, l’impresa distributrice richiede all’utente l’adeguamento delle garanzie.” è sostituito dal seguente periodo:

“L’impresa distributrice richiede all’utente l’adeguamento delle garanzie qualora in sede di verifica, rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il livello risultante sia superiore almeno del:

 - a. 10% per gli utenti del trasporto per i quali l’ammontare GAR è superiore a € 10.000.000;
 - b. 15% per gli utenti del trasporto per i quali l’ammontare GAR è compreso tra € 1.500.000 e € 10.000.000;
 - c. 20% per gli utenti del trasporto per i quali l’ammontare GAR è inferiore a € 1.500.000.”;
- l) al paragrafo 2.12:
 - i. le parole “di tre (3) mesi di” sono sostituite con le parole “di 2 (due) mesi di”;
 - ii. alla lettera a. le parole “superiore almeno del 20%,” sono sostituite con le parole “superiore almeno del:
 - 10% per gli utenti del trasporto per i quali l’ammontare GAR è superiore a € 10.000.000;
 - 15% per gli utenti del trasporto per i quali l’ammontare GAR è compreso tra € 1.500.000 e € 10.000.000;
 - 20% per gli utenti del trasporto per i quali l’ammontare GAR è inferiore a € 1.500.000.”;
- m) al paragrafo 2.15:

- i. le parole “pari alla stima di tre (3) mesi di erogazione del servizio” sono sostituite con le parole “pari alla stima di 2 (due) mesi di erogazione del servizio”;
 - ii. dopo le parole “richiesta dell’impresa distributrice.” è inserito il periodo “La quota di aumento rilevante del numero di punti di prelievo serviti dall’utente, tale da comportare un aumento significativo dell’esposizione dell’impresa distributrice, è individuata pari alla metà degli incrementi di livello di cui al paragrafo 2.12.”;
- n) dopo il paragrafo 2.15 sono inseriti i seguenti paragrafi 2.15bis e 2.15ter:
- “2.15bis Per gli utenti che prestano garanzia nella forma di cui al paragrafo 2.4 lettera a. (*rating* creditizio) nei casi di cui al paragrafo 2.15, l’impresa distributrice procede a richiedere la prestazione della garanzia nella forma di cui al paragrafo 2.2 per la corrispondente quota dell’aumento rilevante del numero di punti di prelievo serviti dall’utente (GAR^{newPOD}). L’utente è tenuto alla prestazione del GAR^{newPOD} entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta dell’impresa distributrice. Qualora l’utente risulti regolare nei pagamenti per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi consecutivi seguenti alla prestazione della garanzia per GAR^{newPOD} e se per lo stesso periodo l’agenzia di *rating* non è intervenuta con un *downgrade* del giudizio rilasciato, l’utente ha facoltà di richiedere che anche gli importi GAR^{newPOD} siano prestati nella forma di cui al paragrafo 2.4 lettera a.. Ai fini della verifica della regolarità dei pagamenti, l’impresa distributrice non tiene conto dei casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, lettere a., b. e c.. L’impresa distributrice, verificate le condizioni di cui al presente paragrafo, procede all’estinzione della garanzia prestata nella forma di cui al paragrafo 2.2.
- 2.15ter Nel caso in cui si verifichi un ritardato pagamento di una fattura collegata a un documento regolatorio di ciclo, ad esclusione dei casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, e contestualmente la garanzia risulti sottodimensionata rispetto alla determinazione di cui al paragrafo 2.7, l’impresa distributrice richiede all’utente l’adeguamento della garanzia al livello di cui al paragrafo 2.7 a prescindere dalle percentuali di cui al paragrafo 2.12. L’utente è tenuto all’adeguamento entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta dell’impresa distributrice.”;
- o) il paragrafo 2.17 è sostituito dal seguente paragrafo:
- “Nel caso in cui, per ragioni tecniche, la costituzione della garanzia ai sensi dei paragrafi 2.15bis e 4.7, il suo rinnovo ai sensi dei paragrafi 3.1 e 4.4 o il suo adeguamento ai sensi dei paragrafi 2.11, 2.12 lettera a., 2.15, 2.15ter, 3.2, o la sua sostituzione ai sensi del paragrafo 3.1bis, comportino

tempi maggiori rispetto a quelli indicati nei rispettivi paragrafi, l'utente può sopperirvi prestando analoga garanzia mediante bonifico bancario, il cui importo verrà restituito, senza interessi, non appena l'utente avrà provveduto agli adempimenti di competenza.”;

p) al paragrafo 3.1 le parole “paragrafo 2.2, lettera a” sono sostituite con le parole “paragrafo 2.2, lettere a. e abis.”;

q) dopo il paragrafo 3.1 è inserito il seguente paragrafo 3.1bis:

“3.1bis L'impresa distributrice può richiedere all'utente, la prestazione di una nuova garanzia nel caso la garanzia prestata nella forma di cui al paragrafo 2.2 lettera abis. sia stata rilasciata da un istituto assicurativo cui sia stata revocata dall'Autorità competente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o la stessa Autorità competente abbia stabilito, per il medesimo istituto, il divieto a concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti nei casi sia di rilascio di nuove garanzie che di rinnovo di quelle già prestate. L'utente vi provvede entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta.”;

r) il sottotitolo successivo al paragrafo 3.1bis è sostituito con il sottotitolo “Procedura periodica di verifica della puntualità dei pagamenti”;

s) al paragrafo 3.2:

i. è eliminato il seguente periodo “L'importo della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) può essere modificato, rispetto all'importo GAR definito ai sensi del paragrafo 2.7, per tenere conto della puntualità dei pagamenti effettuati dall'utente.”;

ii. le parole “A tal fine, entro” sono sostituite con la parola “Entro”;

t) dopo il paragrafo 3.2 è aggiunto il seguente sottotitolo “Maggiorazione della garanzia”;

u) al paragrafo 3.3:

i. prima delle parole “La maggiorazione della garanzia è definita in misura pari a:” è aggiunto il seguente periodo:

“L'importo della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) può essere modificato, rispetto all'importo GAR definito ai sensi del paragrafo 2.7, per tenere conto della puntualità dei pagamenti effettuati dall'utente.”;

ii. alla lettera a., dopo la parola “fattura” sono inserite le parole “collegata a un documento regolatorio di ciclo e di rettifica”;

iii. alla lettera b., dopo la parola “fattura” sono inserite le parole “collegata a un documento regolatorio di ciclo e di rettifica”;

- iv. le parole “pari alla stima di cinque (5) mesi di erogazione” sono sostituite con le parole “pari alla stima di 4 (quattro) mesi di erogazione”;
- v. la formula “ $GAR^{MAX} = GAR * \frac{5}{3}$ ” è sostituita con la seguente formula:
“ $GAR^{MAX} = 2 * GAR$ ”;
- vi. le parole “l’importo della stima di tre (3) mesi di erogazione del servizio” sono sostituite con le parole “l’importo della stima di 2 (due) mesi di erogazione del servizio”;
- v) al paragrafo 4.2, lettera c. le parole “le modalità della sua pubblicazione da parte dell’agenzia” sono sostituite con le parole “le modalità di pubblicazione del giudizio di *rating* da parte dell’agenzia”;
- w) il paragrafo 5.1 è soppresso;
- x) il paragrafo 5.2 è sostituito con il seguente paragrafo:

“In caso di mancato pagamento, totale o parziale, di una fattura, da parte dell’utente, l’impresa distributrice, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista in fattura, diffida per iscritto l’utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora nel frattempo maturati, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi.”;
- y) al paragrafo 5.5:
 - i. sono eliminate le parole “di sollecito e”;
 - ii. al primo punto elenco le parole “in seguito alle azioni di sollecito e di diffida di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2” sono sostituite con le parole “in seguito alle azioni di diffida di cui al paragrafo 5.2”;
- z) al paragrafo 5.7 le parole “in seguito alle azioni di sollecito e di diffida di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2” sono sostituite con le parole “in seguito alle azioni di diffida di cui al paragrafo 5.2”;
- aa) il paragrafo 5.11 è soppresso;
- bb) il paragrafo 5.12 è sostituito con il seguente paragrafo:

“Nei casi di richiesta di presentazione della garanzia ai sensi dei paragrafi 2.15bis e 4.7, del suo adeguamento ai sensi dei paragrafi 2.11, 2.12 lettera a., 2.15, 2.15ter e 3.2, del suo rinnovo ai sensi dei paragrafi 3.1 e 4.4 o della sua sostituzione ai sensi del paragrafo 3.1bis, qualora l’utente non vi provveda nei termini stabiliti, l’impresa distributrice, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla scadenza prevista, diffida per iscritto l’utente richiedendo la prestazione della garanzia entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi.”;
- cc) al paragrafo 5.13:

- i. le parole “In seguito alle azioni di cui ai paragrafi 5.11 e 5.12:” sono sostituite con le parole “In seguito alle azioni di cui al paragrafo 5.12:”;
 - ii. alla lettera a., dopo le parole “2.15” sono inserite le parole “, 2.15ter, 3.1bis”;
 - iii. alla lettera abis., la parola “pagamento” è sostituita dalla parola “prestazione”;
 - iv. alla lettera c., le parole “nei casi di cui al paragrafo 4.7” sono sostituite con le parole “nei casi di cui ai paragrafi 2.15bis e 4.7”;
- dd) al sottotitolo successivo al paragrafo 5.13 la parola “tre” è sostituita con la parola “due”;
- ee) al paragrafo 5.14 le parole “tre (3)” sono sostituite con le parole “2 (due);
- ff) al paragrafo 5.15 le parole “tre (3)” sono sostituite con le parole “2 (due).

1.3 L’Allegato C “FATTURAZIONE E PAGAMENTI” è modificato come di seguito riportato:

- b) al paragrafo 1.1:
- i. alla lettera a., le parole “di fattura che l’impresa distributrice emette” sono sostituite con le parole “di documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto dell’energia elettrica collegati alla fattura (di seguito anche: documenti regolatori) che l’impresa distributrice genera”;
 - ii. alla lettera b., la parola “l’emissione” è sostituita con le parole “la trasmissione al Sistema di Interscambio (di seguito: SdI)”;
 - iii. alla lettera c., le parole “invio dei documenti di fatturazione” sono sostituite con le parole “messa a disposizione dei documenti regolatori”;
- c) il titolo del paragrafo 2 è sostituito con “Tipologie di documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto”;
- d) al paragrafo 2.1 le parole “Le fatture emesse dall’impresa distributrice sono distinte” sono sostituite con le parole “I documenti regolatori sono distinti” e le parole “ciascun documento di fatturazione emesso fa riferimento” sono sostituite con le parole “ciascuno di essi è collegato”;
- e) al paragrafo 2.2:
- i. le parole “Le fatture emesse dall’impresa distributrice sono classificate in:” sono sostituite con le parole “I documenti regolatori sono classificati in:”;
 - ii. alla lettera a., le parole “fattura di ciclo, relativa alla fatturazione” sono sostituite con le parole “documento regolatorio di ciclo, collegato alla fatturazione” e le parole “delle rettifiche” sono eliminate;

- iii. alla lettera b., le parole “fattura di rettifica, relativa alla fatturazione” sono sostituite con le parole “documento regolatorio di rettifica, collegato alla fatturazione” e le parole “nell’ambito delle fatture di ciclo” sono sostituite con le parole “nell’ambito delle fatture collegate al documento regolatorio di ciclo”;
 - iv. alla lettera c., le parole “fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi” sono sostituite con le parole “documento regolatorio collegato alla fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi” e le parole “nell’ambito della fatturazione di ciclo” sono sostituite con le parole “nell’ambito della fattura collegata al documento regolatorio di ciclo”;
- f) al paragrafo 2.3:
- i. dopo le parole “sono oggetto di” sono inserite le parole “contabilizzazione e collegata”;
 - ii. dopo le parole “Ai fini della” sono inserite le parole “contabilizzazione e collegata”;
 - iii. dopo le parole “relative al mese oggetto di” sono inserite le parole “contabilizzazione e collegata”;
- g) al paragrafo 2.4 le parole “Le modalità previste per l’emissione delle fatture” sono sostituite con “Le tempistiche previste per la trasmissione al SdI delle fatture”;
- h) il sottotitolo successivo al paragrafo 2.4 è sostituito con il sottotitolo “Documenti regolatori di ciclo”;
- i) al paragrafo 2.5 le parole “La fattura di ciclo ha” sono sostituite con le parole “I documenti regolatori di ciclo hanno”;
- j) al paragrafo 2.6 le parole “Nella fattura di ciclo sono incluse anche le rettifiche inerenti” sono sostituite con le parole “Nei documenti regolatori di ciclo sono inclusi gli importi inerenti”;
- k) il sottotitolo successivo al paragrafo 2.6 è sostituito con il sottotitolo “Documenti regolatori di rettifica”;
- l) al paragrafo 2.7:
- i. le parole “La fattura di rettifica è emessa al fine congruare gli importi fatturati su dati” sono sostituite con le parole “I documenti regolatori di rettifica sono generati al fine congruare gli importi contabilizzati su dati”;
 - ii. le parole “gli importi fatturati” sono sostituite con le parole “gli importi contabilizzati”;
- m) il paragrafo 2.8 è sostituito con il seguente paragrafo:

“I documenti regolatori di rettifica devono riportare le motivazioni individuate al paragrafo 3.4, e l’importo da regolare, equivalente alla differenza (a credito o a debito) dell’importo risultante dai dati effettivi rettificati rispetto a quanto contabilizzato nei documenti regolatori di ciclo. I documenti regolatori di rettifica possono essere aggregati per periodo di competenza anche in relazione all’importo contabilizzato.”;

- n) il sottotitolo successivo al paragrafo 2.8 è sostituito con il sottotitolo “Documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi”;
- o) al paragrafo 2.9:
 - i. le parole “La fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi riguarda:” sono sostituite con le parole “I documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi riguardano:”;
 - ii. alla lettera e. sono eliminate le parole “la fatturazione de”;
 - iii. alla lettera g. sono eliminate le parole “la fatturazione relativa al”;
- p) al paragrafo 2.10 il periodo “Con riferimento a ciascun corrispettivo indicato al paragrafo 2.9, lettere da a) a e), deve essere emesso un distinto documento contabile.” sono sostituite con le parole “Con riferimento a ciascun corrispettivo indicato al paragrafo 2.9, lettere da a) a e), deve essere generato un distinto documento regolatorio e trasmessa al SdI una distinta fattura collegata.”;
- q) il paragrafo 2.11 è soppresso;
- r) il titolo del paragrafo 3 è sostituito con “Trasmissione al SdI delle fatture”;
- s) il sottotitolo successivo al paragrafo 3 è sostituito con il sottotitolo “Fattura collegata ai documenti regolatori di ciclo”;
- t) al paragrafo 3.1 le parole “La fattura di ciclo è emessa mensilmente” sono sostituite con le parole “La fattura collegata ai documenti regolatori di ciclo è trasmessa al SdI mensilmente”;
- u) al paragrafo 3.2 le parole “La fattura è emessa sempre” sono sostituite con le parole “La fattura collegata ai documenti regolatori di ciclo è trasmessa al SdI sempre”;
- v) il paragrafo 3.3 è soppresso;
- w) il sottotitolo successivo al paragrafo 3.3 è sostituito con il sottotitolo “Fattura collegata ai documenti regolatori di rettifica”;
- x) al paragrafo 3.4:
 - i. le parole “La fattura di rettifica fa riferimento alle rettifiche relative a:” sono sostituite con le parole “I documenti regolatori di rettifica fanno riferimento alle rettifiche relative a:”
 - ii. alla lettera e. è espunta la parola “emessa”;

- iii. alla lettera f. dopo le parole “precedentemente oggetto di” sono inserite le parole “di contabilizzazione e collegata”;
- y) il paragrafo 3.5 è sostituito con il seguente paragrafo”

“La trasmissione al SdI della fattura collegata ai documenti regolatori di rettifica di cui alle lettere da a) a d) del precedente paragrafo 3.4 è effettuata entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dei dati di rettifica ai sensi del comma 23.8 del TIME. Le fatture collegate ai documenti regolatori di rettifica di corrispettivi tariffari sono trasmesse al SdI entro il primo mese successivo al riscontro della rettifica.”;
- z) il sottotitolo successivo al paragrafo 3.5 è sostituito con il sottotitolo “Fattura collegata ai documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi”;
- aa) il paragrafo 3.6 è sostituito con il seguente paragrafo”

“Fatti salvi i casi in cui la fattura sia collegata a documenti regolatori relativi a prestazioni effettuate in esito all’accettazione di un preventivo, la fattura collegata a documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi è trasmessa al SdI “ad evento” o secondo la periodicità di applicazione dei corrispettivi contabilizzati.”;
- bb) il titolo del paragrafo 4 è sostituito con “Modalità di messa a disposizione dei documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto e nomenclatura dei file”;
- cc) al paragrafo 4.1:
 - i. le parole “L’invio delle fatture avviene esclusivamente per via telematica” sono sostituite con le parole “La messa a disposizione dei documenti regolatori avviene esclusivamente per via telematica”;
 - ii. alla lettera c., la parola “fatturato” è sostituita con la parola “contabilizzato”;
 - iii. alla lettera d., la parola “emesso” è sostituita con la parola “generato”;
- dd) al paragrafo 4.2 le parole “I documenti di fatturazione sono emessi utilizzando il vettore XML (Extensible Markup Language). Ai fini dell’invio dei documenti di fatturazione:” sono sostituite con le parole “I documenti regolatori sono generati utilizzando il vettore XML (*Extensible Markup Language*). Ai fini della messa a disposizione dei documenti regolatori di cui al presente Allegato C:”;
- ee) al paragrafo 4.3:
 - i. il periodo “Il criterio di codifica del file inviato (nomenclatura) deve consentire di identificare agevolmente ciascun documento con

- riferimento alla tipologia di fattura e al periodo di erogazione del servizio cui fanno riferimento gli importi fatturati.” è sostituito con il periodo “Il criterio di codifica del file (nomenclatura) deve consentire di identificare agevolmente ciascun documento regolatorio con riferimento alla tipologia di documento e al periodo di erogazione del servizio cui fanno riferimento gli importi contabilizzati.”;
- ii. alla lettera c., la parola “fattura” è sostituita con la parola “documento regolatorio”;
 - iii. alla lettera d., la parola “emissione” è sostituita con le parole “trasmissione al SdI della collegata fattura elettronica”
 - iv. alla lettera e., dopo la parola “documento” è inserita la parola “regolatorio”;
- ff) al paragrafo 5.1 dopo la parola “fatture” sono inserite le parole “collegate ai documenti regolatori”;
- gg) al paragrafo 5.2 le parole “Per ciascuna tipologia di fattura” sono sostituite con le parole “Per ciascuna fattura collegata ad ogni tipologia di documento regolatorio” e la parola “5.1” è sostituita dalla parola “5.2”;
- hh) il sottotitolo successivo al paragrafo 5.3 è sostituito con il sottotitolo “Fattura collegata ai documenti regolatori di ciclo”;
- ii) al paragrafo 5.4:
- i. le parole “fatture relative” sono sostituite con le parole “fatture collegate ai documenti regolatori relativi”;
 - ii. le parole “dati di misura rettificati il medesimo mese in correzione di dati stimati” sono sostituite con le parole “dati di misura effettivi che sostituiscono dati stimati”;
 - iii. alla lettera a., la parola “emesse” è sostituita con le parole “trasmesse al SdI”;
 - iv. alla lettera b., la parola “emesse” è sostituita con le parole “trasmesse al SdI”;
- jj) al paragrafo 5.5 la parola “emesse” è sostituita con le parole “trasmesse al SdI”;
- kk) il sottotitolo successivo al paragrafo 5.5 è sostituito con il sottotitolo “Fatture collegate ai documenti regolatori di rettifica e fatture collegate ai documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi”;
- ll) il paragrafo 5.6 è sostituito con il seguente paragrafo:
- “Per le fatture collegate a ciascuna tipologia di documento regolatorio, i termini di pagamento decorrono dal primo giorno utile indicato per le fatture collegate ai documenti regolatori di ciclo di cui al paragrafo 5.4 lettere a) e b).”;
- mm) il paragrafo 6.2 è soppresso;

nn) il titolo del paragrafo 7 è soppresso.

Articolo 2

Obblighi di comunicazione in capo agli utenti del trasporto

- 2.1 Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento gli utenti con contratto di trasporto già in essere sono tenuti a comunicare all'impresa distributrice un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui l'impresa distributrice è tenuta a inviare tutte le comunicazioni circa la gestione dei pagamenti e delle garanzie.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia di valutare l'opportunità ed eventualmente introdurre con proprie determinazioni l'obbligo in capo alle imprese distributrici di redigere e mettere a disposizione mensilmente a ogni utente uno specifico report contenente l'elenco delle fatture emesse, la relativa data di scadenza e i termini di pagamento.
- 3.2 Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 1.1 trovano applicazione a partire dal giorno 1 gennaio 2021.
- 3.3 Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 1.2 e 1.3 trovano applicazione con riferimento alle fatture di trasporto con termine di pagamento nel mese di gennaio 2021.
- 3.4 Il presente provvedimento e gli Allegati A, B e C alla deliberazione 268/2015/R/EEL, come risultanti dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini